

Association of Foreign Banks in Switzerland
Verband der Auslandsbanken in der Schweiz
Association des banques étrangères en Suisse
Associazione delle banche estere in Svizzera

foreign banks . **in switzerland** .

Statuti

Statuti dell'Associazione delle banche estere in Svizzera

Edizione del 21 giugno 2002

I. Nome, sede e scopo

- Art. 1 ¹ Sotto il nome di «Associazione delle banche estere in Svizzera» («Verband der Auslandsbanken in der Schweiz», «Association des banques étrangères en Suisse», «Association of Foreign Banks in Switzerland»), esiste un'associazione ai sensi degli art. 60 - 79 del Codice Civile Svizzero.
- ² L'Associazione ha la sua sede a Zurigo ed è iscritta al registro di commercio.
- Art. 2 L'Associazione ha lo scopo di salvaguardare e promuovere gli interessi comuni dei suoi membri.

II. Membri

- Art. 3 Possono aderire all'Associazione in qualità di membro le imprese seguenti detenute da un azionariato a maggioranza estero e avendo il centro delle loro attività in Svizzera (in seguito «Membro»):
- a) banche e succursali di banche estere;
 - b) negozianti in titoli;
 - c) direzioni e rappresentanti di fondi d'investimento.
- Art. 4 ¹ Il Comitato può ammettere in qualità di osservatore le persone fisiche e morali che aderiscono allo scopo dell'Associazione pur non soddisfacendo i criteri per diventare Membro (in seguito «Osservatore»).
- ² Se gli Statuti non prevedono altrimenti, l'Osservatore ha i diritti e gli obblighi di un Membro.
- Art. 5 L'ammissione quale Membro o quale Osservatore viene decisa dal Comitato sulla base di una richiesta scritta.
- Art. 6 ¹ Le dimissioni di ciascun Membro o Osservatore sono da inoltrare per iscritto a valere alla fine di un qualsiasi mese.
- ² La qualità di Membro o di Osservatore si perde automaticamente con la cessazione delle attività (per es. in caso di liquidazione), oppure quando non sono più soddisfatte le condizioni di cui agli art. 3 e 4 degli Statuti.

³ Con la perdita della qualità di Membro o Osservatore scade anche la rappresentanza negli organi dell'Associazione.

Art. 7 ¹ Il Comitato può escludere un Membro o un Osservatore in ogni tempo, secondo il suo libero apprezzamento e senza indicazione di motivi. Una tale decisione deve essere presa a maggioranza di due terzi dei membri del Comitato.

² In particolare sono motivo di esclusione azioni contrarie allo scopo ed allo spirito dell'Associazione.

Art. 8 ¹ I Membri sono tenuti a pagare la quota annuale fissata dall'Assemblea generale. Nell'anno di adesione la quota è dovuta pro rata temporis.

² Per adempiere a compiti particolari nell'interesse dell'Associazione, l'Assemblea generale può decidere d'imporre contributi supplementari.

³ E' esclusa ogni responsabilità dei Membri o degli Osservatori per gli impegni finanziari dell'Associazione.

Art. 9 ¹ In caso di dimissioni di un Membro o di un Osservatore, la quota annuale è pagabile pro rata temporis fino alla data in cui le dimissioni prendono effetto.

² I Membri e Osservatori dimettendosi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

III. Organizzazione

Art. 10 Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Comitato;
- c) il Comitato esecutivo;
- d) il Segretario generale;
- e) l'Organo di controllo.

A. L'Assemblea generale

Art. 11 ¹ L'Assemblea generale è composta dai delegati dei Membri e degli Osservatori.

² Ogni Membro ha un voto. Gli Osservatori partecipano con voto consultivo.

³ Un Membro può dare delega ad un altro Membro. Nessun membro può rappresentare più di un Membro.

- Art. 12 ¹ L'Assemblea generale ordinaria si tiene ogni anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Essa è convocata dal Comitato.
- ² Assemblee generali straordinarie possono essere convocate secondo le necessità sia dal Comitato sia dall'Organo di controllo. Il Comitato deve inoltre convocare un'Assemblea generale straordinaria allorquando lo decide l'Assemblea generale ordinaria o su richiesta iscritta di almeno un quinto dei Membri, indicandone i motivi.
- ³ Il luogo dell'Assemblea è deciso dal Comitato.
- Art. 13 L'Assemblea generale ha le competenze seguenti:
1. l'approvazione del Rapporto annuale del Comitato, dei Conti annuali presentati dall'Organo di controllo e la scarica del Comitato;
 2. l'elezione del Comitato;
 3. la fissazione della quota sociale annuale;
 4. la revisione degli Statuti e lo scioglimento dell'Associazione;
 5. la decisione su tutti gli altri punti attribuiti all'Assemblea generale per legge o per Statuti, oppure presentati dal Comitato o dall'Organo di controllo.
- Art. 14 Le convocazioni all'Assemblea generale devono essere fatte almeno 14 giorni prima della data fissata, precisando l'ordine del giorno.
- Art. 15 Le proposte che i Membri o gli Osservatori desiderano mettere all'ordine del giorno di un'Assemblea generale devono pervenire per iscritto al Comitato almeno quattro settimane prima della data dell'Assemblea generale.
- Art. 16 ¹ L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, da uno dei Vice-presidenti o da un altro membro del Comitato.
- ² Il presidente nomina un verbalista.
- Art. 17 ¹ Ogni Assemblea generale regolarmente convocata può decidere validamente sui punti indicati nell'ordine del giorno qualunque sia il numero di Membri rappresentati. Essa prende le sue decisioni a maggioranza assoluta dei voti espressi, a meno che gli Statuti non prevedano altre modalità.
- ² Per decidere lo scioglimento dell'Associazione, così come per modificare gli Statuti, è necessaria una maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
- Art. 18 ¹ Le votazioni e le elezioni si fanno a mano alzata, a meno che l'Assemblea non decida altrimenti o che il presidente non ordini la procedura per iscritto.
- ² In caso di parità dei voti è decisivo quello del presidente.

B. Il Comitato

- Art. 19 ¹ Il Comitato si compone di almeno otto persone che, come regola generale, appartengono ai massimi livelli della direzione dei Membri. Gli Osservatori non sono eleggibili nel Comitato.
- ² La durata del mandato dei membri del Comitato è di tre anni. Se l'elezione non avviene in un'Assemblea generale ordinaria, viene considerato come primo anno di mandato quello dell'elezione.
- ³ I membri del Comitato il cui mandato viene a scadenza sono rieleggibili per un secondo mandato successivo. Un'ulteriore proroga non dovrebbe farsi che per motivi particolari nell'interesse dell'Associazione.
- ⁴ Dei turni adeguati sono previsti tra i Membri.
- ⁵ La composizione del Comitato rispecchia i paesi d'origine dei Membri e le principali piazze finanziarie svizzere.
- ⁶ Almeno tre quarti dei membri del Comitato rappresentano una banca.
- Art. 20 ¹ Il Comitato dirige l'Associazione e sorveglia le attività del segretariato. Decide su tutte le questioni riguardanti l'Associazione per le quali gli Statuti non prevedono altre modalità.
- ² Le sue incombenze e competenze riguardano in particolare:
1. l'ammissione e l'esclusione dei Membri e Osservatori;
 2. la preparazione delle trattande dell'Assemblea generale, la relativa formulazione di proposte, la presentazione dei Conti annuali e la redazione del Rapporto annuale;
 3. l'elezione di un Presidente, di uno o più Vice-presidenti, del Tesoriere e del Comitato esecutivo;
 4. la nomina del Segretario generale, la definizione dei suoi compiti e della sua remunerazione;
 5. la delega di firme che impegnano l'Associazione.
- ³ Il Comitato è autorizzato a delegare una parte delle sue competenze al Comitato esecutivo.
- Art. 21 ¹ Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o, in caso d'impedimento di quest'ultimo, di uno dei Vice-presidenti o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, ogni qualvolta gli affari o le circostanze lo esigano. L'ordine del giorno è comunicato con la convocazione.
- ² Le decisioni sono prese a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità dei voti, è decisivo il voto del presidente. Sono riservate le disposizioni dell'art. 7, cpv. 1 degli Statuti.
- ³ Il presidente designa il verbalista del Comitato.

⁴ Per decisione del Presidente o, in caso di impedimento, di uno dei Vice-presidenti, il Comitato può deliberare per iscritto nella forma di circolare ai membri. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta di tutti i membri del Comitato, a meno che un membro non esiga la consultazione orale. In casi urgenti il Comitato può deliberare e adottare risoluzioni per via telefonica.

⁵ Le risoluzioni adottate per iscritto o per via telefonica devono essere incluse nel verbale.

C. Il Comitato esecutivo

Art. 22 ¹ Il Comitato esecutivo è composto di almeno quattro membri.

² Il Presidente, i Vice-presidenti ed il Tesoriere fanno parte d'ufficio del Comitato esecutivo.

³ La durata del mandato dei membri del Comitato esecutivo è di tre anni.

Art. 23 ¹ Il Comitato esecutivo assiste il Presidente nella preparazione delle riunioni del Comitato.

² Il Comitato esecutivo esercita i poteri che gli sono delegati dal Comitato in virtù dell'art. 20, cpv. 3.

Art. 24 ¹ Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in caso d'impedimento, di uno dei Vice-presidenti. L'ordine del giorno deve essere comunicato contemporaneamente alla convocazione.

² E' necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Comitato esecutivo affinché le decisioni prese siano valide.

³ Le disposizioni dell'art. 21, cpv. 2, 3, 4 e 5 sono applicabili per analogia al Comitato esecutivo.

D. Il Segretario generale

Art. 25 ¹ Il Segretario generale è responsabile della condotta degli affari, secondo lo scopo dell'Associazione e conformemente alle decisioni dell'Assemblea generale, del Comitato e del Comitato esecutivo.

² Egli partecipa alle Assemblee generali e alle riunioni del Comitato e del Comitato esecutivo con voto consultivo e ha il diritto di presentare mozioni a questi due organi.

³ I diritti e doveri del Segretario generale sono fissati dal Comitato.

E. L'Organo di controllo

Art. 26 L'Organo di controllo si compone di due membri e di un sostituto. E' eletto dall'Assemblea generale per una durata di tre anni ed è tenuto a presentare ad essa un rapporto scritto accompagnato dalla sua proposta. I membri uscenti e il sostituto sono rieleggibili.

IV. La contabilità

Art. 27 La chiusura dei conti avviene annualmente il 31 dicembre.

V. Disposizioni generali

Art. 28 Le comunicazioni dell'Associazione vengono pubblicate sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. Le comunicazioni ai Membri e agli Osservatori si fanno per lettera semplice, circolare o via elettronica tranne nei casi in cui la legge prevede imperativamente un'altra modalità.

Art. 29 L'Associazione è validamente impegnata dalla firma collettiva di due persone autorizzate. Il Presidente ed i Vice-presidenti come il Tesoriere ed il Segretario generale dispongono con firma congiunta tra di loro o con un'altra persona designata dal Comitato.

VI. Scioglimento e liquidazione

Art. 30 L'Assemblea generale può, in ogni momento, decidere lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione secondo le disposizioni dei presenti Statuti.

Art. 31 Il patrimonio dell'Associazione, dopo il rimborso di tutti i debiti, sarà distribuito tra i Membri ed Osservatori. Il calcolo sarà basato sui contributi di ciascuno dei Membri ed Osservatori versati nel corso degli ultimi tre anni precedenti la decisione di scioglimento.

foreign banks . in switzerland .

Löwenstrasse 51 · Postfach 6229 · CH-8023 Zürich
T +41 (0)1 224 40 70 · F +41 (0)1 221 00 29
www.foreignbanks.ch · info@foreignbanks.ch